



Newsletter Mobile

CERCA

HOME AVVOCATO D'AFFARI CIVILE LAVORO PENALE AMMINISTRATIVO

L'intervista Mercati e Impresa News dagli studi Professione Legale

FOCUS PMI, CULTURA D'IMPRESA ANTIDOTO ALLA CRISI

DECRETO LIQUIDITA', rinvia l'applicazione del codice della crisi, ma non l'istituzione degli adeguati assetti

14/04/2020 09:33

Tweet Consegna 9

Salva in MY A A



Contributo tratto dalla rubrica Focus PMI, cultura d'impresa antidoto alla crisi, LS Lexjus Sinacta

Giuseppe Buonocore – Partner di LS Lexjus Sinacta – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, operante nell'area del controllo di gestione, del restructuring, delle procedure concorsuali e delle start up innovative

In data 08.04.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Decreto Legge n. 23 -Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, c.d. "decreto liquidità".

L'art. 5 del predetto decreto modifica l'art. 389 del D.lgs. 14/19 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" **rinviano l'entrata in vigore dello stesso al 1° Settembre 2021** [...] salvo quanto previsto al comma 2." Il comma 2 dell'art. dell'art. 389 del D.lgs. prevede: "gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".

Restano quindi valide alcune modifiche apportare al Codice Civile dal nuovo Codice Della Crisi, nello specifico, con riferimento alla presente rubrica, gli artt. 375, 377 e 378.

L'art. 375 c.2 del D.lgs. 14/19 rubricato "**assetti organizzativi dell'impresa**" modifica l'art. 2086 C.C. ed impone che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

L'art. 377 del D.lgs. 14/19 rubricato "**Assetti organizzativi societari**" sostanzialmente attribuisce la gestione dell'impresa, in conformità al nuovo dettato dell'art. 2086 C.C., all'organo amministrativo nelle sue varie forme.

Infine resta valido l'art. 378 D.lgs. 14/19 rubricato "**Responsabilità degli amministratori**" che acuisce le responsabilità della governance all'interno degli artt. 2476 e 2486 C.C..

Questa breve e non esaustiva disamina normativa serve a far intendere che, nonostante l'attuale emergenza nazionale ed il blocco delle attività, le imprese sono tenute a dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, nonché di attivarsi tempestivamente per intercettare tali situazioni di difficoltà.

Viene invece posticipata al 01 settembre 2021 l'applicazione delle nuove procedure per la gestione della crisi aziendale. Pertanto, fino a tale data, restano validi gli istituti previsti dalla Legge Fallimentare di cui al Regio Decreto del 1946 e dalla L. 3/2012 per ciò che concerne la composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'istituzione di adeguati assetti non è un tema nuovo all'interno del nostro ordinamento poiché, già prima della riforma del 2019, era presente un obbligo generalizzato di dotare l'impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alla dimensione della impresa stessa, quale elemento fondante dei principi di corretta amministrazione; nello specifico ciò viene disciplinato dagli artt. 2381 c. 5 C.C. 2403 c. 1 C.C..

A tal riguardo le imprese di maggiori dimensione e struttura, negli ultimi anni hanno operato un progressivo rafforzamento della compliance e delle best practice aziendali sul presupposto che una buona organizzazione, oltre a presidiare i rischi di conseguenze normative o contrattuali negative, è fonte di miglioramento del risultato d'impresa. Si pensi, ad esempio, al caso dell'ISO 9001 (in materia di standard internazionali di qualità) o quello del D.lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità da reato degli enti) che hanno portato sempre più operatori a dotarsi di modelli organizzativi specifici, finalizzati, ad individuare i rischi ed a contrastarli con azioni che ne riducano la probabilità di accadimento.

Questo approccio virtuoso, detto **risk-based thinking**, sino ad ora, difficilmente realizzabile nell'ambito delle PMI, diviene oggi un implicito **obbligo di legge a seguito dell'introduzione del Codice della Crisi**.

L'esplicitazione di adeguati assetti, specialmente in ambito di PMI, è spesso risultata carente o addirittura assente in quanto l'imprenditore si è focalizzato sulla produttività aziendale, non lasciando spazio e tempo alla programmazione ed all'organizzazione della propria azienda.

Tale mancata evoluzione della cultura imprenditoriale trova giustificazione nelle debolezze degli assetti di corporate governance, nella carenza dei sistemi operativi, nell'assenza di monitoraggio e di pianificazione, nonché nei i costi rilevanti delle operazioni di risanamento e riorganizzazione.

Per costi di riorganizzazione non devono solo intendersi quelli relativi agli investimenti in tal senso ma anche, soprattutto nelle aziende di produzione, quelli connessi ad un'iniziale calo di produttività dovuto a fattori, quali ad esempio, la formazione del personale (che quindi non potrà essere operativo) e le inefficienze iniziali generate dall'implementazione dell'organizzazione aziendale. In pratica gli imprenditori hanno privilegiato un'ottica di breve periodo, a vantaggio di una produttività non organizzata, senza considerare i benefici ottenibili nel medio lungo periodo derivanti da una gestione organizzata in ottica prospettica.

Altra difficoltà riscontrata nelle PMI è l'avversione al cambiamento insita nei soggetti apicali nei quali è prevalsa la mentalità del "ho sempre fatto così".

Questo tipo di approccio ad oggi deve necessariamente essere superato, non solo in virtù dell'imposizione di legge, ma soprattutto perché le attuali dinamiche di mercato non permettono più all'imprenditore una gestione non consapevole della propria azienda in ottica prospettica e con scelte basate sull'analisi dei dati aziendali.

Art. 2381 c. 5 C.C. "gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa [...]"

Art. 2403 c. 1 C.C. "Il collegio sindacale vigila [...] sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento."

Al fine di effettuare questo cambiamento culturale è quindi fondamentale la definizione di un compliance program, ovvero un insieme di regole e strumenti che permettano la gestione organizzata dell'impresa.

Alcuni degli strumenti di lavoro, alla base del già citato compliance program sono il piano industriale e budget periodico, che dovranno essere implementati con il supporto dei propri consulenti, al fine di programmare l'attività in ottica prospettica.


Il compliance program dovrà necessariamente essere tarato sulla base delle dimensioni e della complessità della singola impresa secondo un principio di proporzionalità, in ottica quindi tailor made. In pratica, per evitare irrigidimenti controproducenti le regole aziendali dovranno essere quanto più possibile personalizzate, confrontando costi e benefici degli strumenti individuati.

Uno dei principali obiettivi del compliance program è quello di dare rapido accesso alle informazioni necessarie per lo sviluppo del business in ogni suo stadio.

In conclusione tale novazione normativa non deve essere vissuta dall'imprenditore come l'ennesimo appesantimento burocratico, ma come un'opportunità di crescita (per l'impresa) e di maggior consapevolezza (per l'imprenditore); ciò anche in considerazione del fatto che, a causa dei cambiamenti imposti dalle direttive comunitarie in merito alla concessione del credito da parte degli istituti bancari, diverrà sempre più difficile la concessione di finanziamenti per le imprese che non sono in grado di dimostrare la solvibilità nel medio lungo periodo.

Il tutto, senza tralasciare il fatto che in ogni caso i sistemi di allerta entreranno in vigore il prossimo anno e pertanto questo slittamento permette alle imprese di essere preparate per tale data, anche sfruttando, ove possibile, la liquidità che potrebbe derivare dal D.lgs. 23/2020 c.d. "decreto liquidità".

CLICCA PER CONDIVIDERE



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

http://www.diritto24.it/sole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2020-04-14/decreto-liquidita-rinvia-applicazione-cox

Accedi a: DIRITTO 24. Gli altri prodotti: Plusplus24 Diritto, SMART 24 LEX, Guida al Diritto, Compendio Diritto.

Audi A4 Avant è tua da 299 euro al mese con Audi Value e le prime tre rate incluse. Scopri l'offerta.

SMART 24 LEX. Sentenze, codici, questioni risolte. Finalmente un processo davvero smart. Scopri di più.

Diritto24. Ventiquattrore Avvocato.

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese.

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia.

Codici e Formule. Costituzione, Disposizioni sulla Legge in generale, Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura civile, Codice di Procedura penale, Codice della Strada, Formulario civile, Formulario penale.

AIGI ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA logo.

Approfondimenti di LEX24. Amministratore di sostegno: compiti e funzioni, Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l., Fideiussione e schema ABI, Codice Rosso, Codice deontologico forense, Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti, Danno da ritardo ex art. 2 bis L. 241/1990, Il contratto di assicurazione tra dichiarazioni inesatte e reticenze, Assegno di divorzio: natura composita e funzione peregrinativa.

Strumenti e servizi. Calcolo danno biologico, Richiesta sentenza integrati, Gazzetta Ufficiale, Software (studio24), Servizi Camerali, Punti accesso a Polisweb, Mobile, Link utili.

Vetrina. Libri, Periodici. Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020. Codice di Condom. Un Testo condomini. Una partic.